

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1748**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PALOMBO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2002**

—————

Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza  
e disciplina del segreto di Stato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le competenze, l'organizzazione e le modalità operative dell'attività informativa per la sicurezza in Italia sono regolate dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Il mutato quadro della situazione interna ed internazionale obiettivamente impone una nuova scrittura della legge che, approvata nel 1977, vede oggi completamente cambiato il contesto che ne aveva ispirato i fondamentali concetti di base, dai quali derivano logicamente lo spirito e la struttura normativa.

Il quadro degli equilibri internazionali è oggi sostanzialmente diverso, ed è completamente diversa anche la situazione interna dello Stato.

Mentre alcune minacce si sono attenuate o hanno mutato la loro possibilità di esplicazione, altre completamente nuove appaiono all'orizzonte o sono già pesantemente attive:

- quella portata dalla criminalità organizzata nazionale e internazionale nel traffico e vendita di stupefacenti, di armi di materiale fissile e di quant'altro possa portare grave danno alla pace ed alla stabilità internazionale, o al sicuro progresso della società;

- quella della proliferazione di materiali, mezzi e conoscenze in campo nucleare chimico, batteriologico ed in quello vettoriale per il lancio degli ordigni, che può mettere nelle mani di organizzazioni o di Governi a rischio mezzi tremendi di distruzione o anche di semplice ricatto;

- quelle nel settore economico e finanziario che grazie al reimpiego delle enormi disponibilità finanziarie da parte della malavita organizzata, possono finire per inquinare e controllare il sistema ponendolo in mani irresponsabili e criminali;

- quelle nel settore dell'informazione multimediale, della sicurezza ecologica e altre.

Nel contempo, dopo i fatti dell'11 settembre 2001, sono sempre più immanenti le minacce del terrorismo internazionale, con connotazioni e potenzialità distruttive prima non immaginabili, così come l'attività di spionaggio, anch'essa mutata e orientata sempre più verso il campo tecnologico e d'avanguardia.

Inoltre, nel periodo di vigenza della legge del 1977, è emersa la necessità di una migliore e più incisiva attività di controllo da parte del Parlamento, di una chiara definizione dei rapporti tra personale e attività dei Servizi segreti e la Magistratura, di una più chiara e precisa indicazione delle responsabilità di gestione economica e di spesa, di una migliore definizione di competenza dei due Servizi, di una organizzazione che ne assicuri il controllo ed il coordinamento ed infine di una maggiore chiarezza, sicurezza e tutela dell'operato degli appartenenti agli enti informativi.

Queste sono in stretta sintesi le ragioni che inducono alla messa a punto di un disegno di legge sui Servizi di informazione, naturalmente aperto ad eventuali integrazioni o correzioni migliorative.

Il presente disegno di legge:

a) attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e la titolarità della tutela e dell'opposizione del segreto di Stato. Non innova rispetto a quanto stabilito in precedenza;

b) individua nel Consiglio dei ministri la struttura di Governo che costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli indi-

rizzi generali e per gli obiettivi fondamentali della politica informativa per la sicurezza e la sede di informazione per tutti i Ministri sull'evoluzione della situazione generale;

c) rispetto alla normativa vigente sposta nell'ambito del Consiglio dei ministri quanto prima attribuito ad un organo particolare, il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), del quale facevano parte solo alcuni Ministri.

L'innovazione deriva dalla considerazione che il nuovo quadro di situazione nazionale e internazionale presenta una globalità in termini di potenziali minacce, tali da poter interessare nel loro sviluppo tutto lo scibile dei diversi settori di attività dello Stato, con connessioni ed interazioni continue.

Pare quindi corretto individuare nel Consiglio dei ministri la sede d'origine del processo di impostazione delle linee fondamentali della politica di informazione e di arrivo dei principali elementi di sintesi dell'attività di ricerca.

Ritengo inoltre opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che nella legge vigente si è sempre parlato di informazione e sicurezza, unendo in un tutt'uno le due entità, quasi che la competenza di entrambi risalisse ai Servizi segreti.

In questo modo si è commesso un errore concettuale che ha finito per dar luogo, nella cultura e nella conoscenza dell'opinione pubblica generale, alla errata convinzione che la responsabilità e l'attività di ricerca informativa e la responsabilità e attività di mantenimento della sicurezza si identificassero.

Esiste indubbiamente, ed è assolutamente necessaria, una strettissima interrelazione tra le due attività, operando la prima per fornire tutti gli elementi necessari e indispensabili all'azione della seconda, ma azioni, procedimenti e responsabilità e strutture interessate sono distinti e diversi e trovano il loro geometrico in termini di responsabilità indirizzo, guida e controllo nel Presidente del Consiglio dei ministri.

Ecco perchè nel disegno di legge, all'articolo 1, al Presidente del Consiglio dei ministri si attribuisce l'alta direzione e la responsabilità politica dell'informazione e della sicurezza, mentre a partire dall'articolo 2, nel trattare di responsabilità, competenze, ordinamento e procedimenti riferiti all'attività di *intelligence*, si parla sempre di informazione per la sicurezza e non di informazione e sicurezza, a differenza di quanto detto nella legge in vigore.

Il disegno di legge istituisce un Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - articolo 3 - realizzando l'unitarietà della struttura e ne affida la guida, il coordinamento e il controllo ad una autorità politica (sottosegretario all'informazione per la sicurezza) che assolve alla sua funzione con l'ausilio di un Comitato esecutivo, per l'attività di guida e coordinamento, e di una Unità centrale per la conoscenza in tempo reale dell'evolversi della situazione informativa.

Il disegno di legge basa la sua articolazione operativa su due Servizi, che sono organismi di *intelligence*, competenti e operanti per l'attività di informazione nei confronti delle minacce, uno all'interno ed uno all'esterno del territorio nazionale.

Per la ripartizione delle competenze tra i due Servizi, tra una soluzione di ripartizione verticale (assegnazione a ciascuno di diversi tipi di minaccia: terroristica, criminale, militare, ambientale, economica) o una soluzione di ripartizione areale (interna, esterna), si è preferita la seconda, in questo modo allineandosi alla soluzione adottata da quasi tutti gli Stati omologhi per livello ed organizzazione politico-sociale. La interrelazione, sia sul piano verticale sia su quello orizzontale, tra le diverse minacce e le aree di loro sviluppo è comunque stata presa in seria considerazione ed al Comitato esecutivo è stato affidato il compito del coordinamento delle iniziative e delle competenze contingenti in funzione della situazione e della sua evolu-

zione. Inoltre, la ripartizione per area presenta il vantaggio di una maggiore elasticità, consentendo di affidare, senza problemi normativi, a ciascun servizio, per l'area di competenza, qualsiasi nuova minaccia dovesse emergere in futuro. A questo proposito il disegno di legge:

a) innova rispetto alla legge in atto, istituendo presso la Corte di Cassazione un gruppo di tre magistrati competenti a concedere le autorizzazioni su richiesta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza, le autorizzazioni, all'attuazione - in sede di attività di ricerca informativa - di intercettazioni, apertura di corrispondenza, sequestro temporaneo di documentazione, perquisizioni, e così via, nei confronti di cittadini italiani. È questa una novità, ritenuta quanto mai opportuna, che per talune procedure particolari, necessarie per lo svolgimento di azioni incisive e penetranti, assicura garanzia ai cittadini e corretta copertura agli operatori dell'*intelligence*;

b) prevede un Comitato parlamentare per il controllo dei Servizi di informazione per la sicurezza (peraltro già esistente) (articolo 13). Rispetto alla precedente configurazione innova stabilendo per legge che la presidenza del Comitato spetti alla componente politica all'opposizione e includa tra le funzioni del Comitato anche il parere sui bilanci preventivi e consuntivi di spesa, e sui regolamenti attuativi dell'ordinamento della struttura e della tutela del segreto.

Le due novità paiono molto opportune e significative. Una consente un controllo puntuale del Parlamento nei confronti degli ele-

menti di base - organizzativi, operativi e finanziari - dell'attività di *intelligence*, mentre l'altra, affidando all'opposizione la presidenza del Comitato di controllo, consente, nel modo a mio parere più corretto in termini democratici, il controllo preciso e responsabile, nei confronti dell'attività della maggioranza di Governo, da parte dell'opposizione.

Inoltre il disegno di legge:

a) definisce con chiarezza i procedimenti d'azione degli agenti, le modalità di autorizzazione e copertura e le relative responsabilità;

b) assicura il coordinamento e il controllo della attività di *intelligence* svolta per scopi particolari di settore da qualsiasi altro ente dell'Amministrazione statale;

c) stabilisce con chiarezza competenza e responsabilità per la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi, per le autorizzazioni di spesa, la gestione e la conservazione della documentazione.

Come detto nella presente relazione, il disegno di legge si propone di mettere a punto una legislazione di base per l'attività dei Servizi segreti italiani, adeguata alla nuova realtà e capace di mantenere buona validità nei confronti degli sviluppi di situazione del prevedibile futuro.

Si propone inoltre di recepire sul piano normativo tutti i miglioramenti e gli adeguamenti suggeriti dall'esperienza degli ultimi anni.

Rimane aperta ogni possibilità di integrazione che porti ad un complessivo miglioramento di tale delicata funzione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri)*

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1; stabilisce i criteri relativi all'opposizione del segreto di Stato, ne controlla l'applicazione e individua gli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

## Art. 2.

*(Attribuzione del Consiglio dei ministri)*

1. Il Consiglio dei ministri:

a) costituisce organo di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza. Deve essere costantemente informato dell'evoluzione della situazione generale;

b) esprime il proprio parere sulla nomina del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Sottosegretario», dei direttori generali dei due Servizi, di cui agli articoli 7 e 8, e dell'Unità centrale, di cui all'articolo 6;

c) esamina e formula proposte sui bilanci preventivi e consuntivi del Dipartimento di cui all'articolo 3.

### Art. 3.

#### *(Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Dipartimento», retto dal Sottosegretario, con il compito di assicurare l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell'attività d'informazione per la sicurezza dello Stato.

2. Il Dipartimento è costituito da:

- a) un Comitato esecutivo di guida e coordinamento, di seguito denominato «Comitato esecutivo»;
- b) una Unità centrale;
- c) un Servizio informativo per l'interno (SII);
- d) un Servizio informativo per l'estero (SIE).

3. L'ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 13.

### Art. 4.

#### *(Compiti e attribuzioni del Sottosegretario all'informazione)*

1. Il Sottosegretario:

- a) è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri;

b) guida e coordina l'attività del Dipartimento secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) presiede il Comitato esecutivo;

d) tiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri sull'evoluzione della situazione informativa;

e) garantisce il flusso delle informazioni di specifico interesse ai responsabili dei Ministeri competenti;

f) presenta al Presidente del Consiglio dei ministri il bilancio di previsione e il consuntivo di spesa del Dipartimento;

g) trasmette al Comitato di cui all'articolo 13 i documenti di cui alla lettera f), una volta approvati.

#### Art. 5.

##### *(Compiti, attribuzione e composizione del Comitato esecutivo)*

1. Il Comitato esecutivo è la sede in cui sono definiti:

a) il quadro di situazione generale e il suo controllo;

b) le linee di programma dell'attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale;

c) i bilanci preventivi e consuntivi di spesa;

d) le direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie, alle infrastrutture;

e) il coordinamento con gli altri organi dello Stato;

f) il coordinamento con i Servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati;

g) le operazioni di rilievo condotte dai due Servizi di cui agli articoli 7 e 8.

2. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Sottosegretario ed è composto dai direttori dei due Servizi di cui agli articoli 7 e 8 e dal direttore dell'Unità centrale di cui all'articolo 6 con funzione di membro e segretario.

## Art. 6.

*(Compiti e attribuzioni dell'Unità centrale)*

## 1. L'Unità centrale:

a) è l'organo di supporto alla attività del Comitato esecutivo;

b) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dei servizi di informazione;

c) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse;

d) è l'organismo di guida, coordinamento e controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento;

e) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza;

f) è l'organo centrale di sicurezza per la tutela del segreto di Stato.

2. L'Unità centrale è retta da un direttore - che assume l'incarico di Autorità nazionale per la sicurezza - nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario.

## Art. 7.

*(Compiti e attribuzione del Servizio informativo per l'interno)*

1. Il Servizio informativo per l'interno (SII) assolve, all'interno del territorio nazionale, a tutti i compiti informativi per la difesa della stabilità e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo o minaccia. In caso di necessità, riconosciuta in sede di Comitato esecutivo, il SII può svolgere di volta in volta attività all'esterno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SIE.

2. Il direttore del SII è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario. Gli altri funzionari del SII indicati nelle disposizioni sull'ordinamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono nominati dal Sottosegretario su proposta del Comitato esecutivo.

3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SII secondo le direttive definite in sede di Comitato esecutivo. Mantiene costantemente informato il Sottosegretario sugli avvenimenti di rilievo informativo ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla Unità centrale. Assicura il collegamento con il SIE in tutti i diversi settori di minaccia.

#### Art. 8.

##### *(Compiti e attribuzioni del Servizio informativo per l'estero)*

1. Il Servizio informativo per l'estero (SIE) assolve, fuori dei confini nazionali, a tutti i compiti informativi per la difesa della indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Quando ve ne sia la necessità, riconosciuta in sede di Comitato esecutivo, il SIE può svolgere di volta in volta anche attività all'interno del territorio nazionale, sempre in concorso con il SII.

2. Il direttore del SIE è nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario. Gli altri funzionari del SIE, indicati nelle disposizioni sull'ordinamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono nominati dal Sottosegretario su proposta del Comitato esecutivo.

3. Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del SIE secondo le direttive definite in sede di Comitato esecu-

tivo. Mantiene costantemente informato il Sottosegretario ed assicura la trasmissione di tutte le informazioni in suo possesso, le analisi, le situazioni elaborate e lo sviluppo delle operazioni alla Unità centrale. Assicura il collegamento con il SII in tutti i diversi settori di minaccia.

Art. 9.

*(Assunzione, stato, compiti e attribuzioni del personale)*

1. Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 7 e 8 e dell'Unità centrale di cui all'articolo 6 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente.

2. Il SII e il SIE possono altresì avvalersi, anche in forma non continuativa, di collaboratori esterni. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.

3. Non possono appartenere in modo organico o saltuario all'Unità centrale e ai Servizi persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione.

4. La consistenza dell'organico dell'Unità centrale e di ciascuno dei due Servizi di cui agli articoli 7 e 8, i casi e le modalità relativi all'assunzione del personale e al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico ed economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio

dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato esecutivo. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Unità centrale, del SII e del SIE, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.

Art. 10.

*(Modalità operative e rapporti  
con l'autorità giudiziaria)*

1. Gli appartenenti all'Unità centrale, al SII e al SIE non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza all'Unità centrale e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

2. In caso di necessità per l'assolvimento dei loro compiti, possono essere conferite, in via temporanea, ad agenti dei Servizi, su richiesta del Sottosegretario e con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza.

3. I direttori del SII e del SIE, previa autorizzazione del Sottosegretario e della Corte di cassazione possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto o anche sotto identità diverse da quelle reali.

4. Gli appartenenti al SII e al SIE possono, nell'espletamento delle attività d'istituto, chiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso con il consenso dell'interessato.

5. Nei confronti di cittadini italiani, gli appartenenti ai Servizi, qualora esplicitamente autorizzati dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, su richiesta del Sottosegretario approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri, possono procedere:

a) ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione;

b) al sequestro temporaneo e all'apertura di corrispondenza;

c) al sequestro temporaneo di atti presso enti finanziari per acquisizione di documentazione o copia;

d) a perquisizioni personali, locali o domiciliari, anche in deroga alle disposizioni generali, per acquisire qualunque forma di documentazione utile ai fini della informazione per la sicurezza.

6. In relazione alle attività di cui al comma 5, nell'ambito della Procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione è costituito un gruppo di tre magistrati per le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 5. In caso di emergenza e di contingente assenza di collegamento con l'autorità giudiziaria il Sottosegretario può dare l'autorizzazione, dandone comunicazione entro ventiquattro ore alla stessa autorità.

7. I direttori del SII e del SIE hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato, su disposizione del Sottosegretario, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il proseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.

8. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti al SII e al SIE hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi medesimi, che ne riferiscono, contestualmente al Sottosegretario.

9. Gli agenti del SII e del SIE possono essere chiamati a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.

10. L'Unità centrale, il SII e il SIE possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario, e sentiti i Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.

11. Il SII e il SIE, debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza, regolata e coordinata in sede di Comitato esecutivo.

12. Nessuna attività comunque idonea all'acquisizione d'informazioni per la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

13. Chiunque sia informato delle operazioni indicate nel presente articolo è tenuto al segreto di Stato.

#### Art. 11.

##### *(Norme finanziarie)*

1. Le spese relative al Dipartimento sono iscritte in apposita rubrica, denominata: «Spese per l'informazione per la sicurezza» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario, sentito il parere del Consiglio dei ministri, determina l'entità dell'assegnazione complessiva e la sua ripartizione tra fondi ordinari e fondi riservati e, nell'ambito di ciascuno, la ripartizione delle risorse tra le diverse categorie di spesa sulla base del bilancio preventivo predisposto dal Comitato esecutivo. Egli richiede, altresì, il parere del Comitato di cui all'articolo 13.

3. L'ammontare dell'assegnazione di cui al comma 2 è ripartito tra l'Unità centrale e i due Servizi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi

capitoli e non sono soggette a rendicontazione.

5. Per la gestione dei fondi ordinari, il criterio informatore delle spese si ispira ai principi fissati dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. I limiti per autorizzare impegni di spesa da parte dei funzionari del Dipartimento sono quelli fissati per i dirigenti dello Stato, purchè delegati a tali funzioni; per importi superiori è competente il Sottosegretario.

6. Per la gestione dei fondi riservati, ogni spesa riferita ad attività operativa di importo eccedente i 25.000 euro, deve essere approvato dal Sottosegretario. Per le spese effettuate in attuazione dei programmi di potenziamento o di mantenimento e funzionamento del Dipartimento già indicate nel bilancio preventivo di spesa, valgono i limiti fissati per la gestione dei fondi ordinari.

7. Tutta la documentazione è comunque conservata ed allegata a ciascuna pratica di sviluppo e attuazione del programma o di sviluppo e compimento dell'atto operativo cui si riferisce.

## Art. 12.

### *(Tutela del segreto di Stato)*

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri compete l'alta direzione e la responsabilità politica della tutela del segreto di Stato.

2. Egli presiede l'Organizzazione nazionale per la sicurezza, emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto, controlla l'applicazione delle direttive e dei regolamenti di cui al comma 5.

3. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza comprende:

a) l'Autorità nazionale per la sicurezza che è il direttore dell'Unità centrale;

b) l'Ufficio centrale per la sicurezza nell'ambito dell'Unità centrale.

4. Sono istituiti uffici periferici per la sicurezza presso le amministrazioni pubbliche e, quando necessario, anche presso enti privati, che esercitino attività interessate alla tutela del segreto.

5. L'ordinamento dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza e la disciplina delle sue attività sono stabilite con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

### Art. 13.

#### *(Comitato parlamentare di controllo)*

1. È istituito un Comitato parlamentare per il controllo dei Servizi di informazione per la sicurezza, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è costituito da un presidente che deve essere espresso dalla componente politica all'opposizione e da cinque deputati e da cinque senatori nominati dai Presidenti delle Camere del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità.

3. Il Comitato:

a) esercita il controllo sulla applicazione della presente legge;

b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche per l'informazione e sulla loro attuazione;

c) esprime parere preventivo sull'emanazione del regolamento per l'ordinamento del Dipartimento;

d) esprime parere preventivo sui bilanci preventivi e consuntivi di spesa.

4. Il Comitato può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.

5. Il Comitato può richiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario e, su sua autorizzazione, i direttori del SII e del SIE.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato, indicandone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del se-

greto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi da 1 e 5.

7. Qualora, nel caso di cui al comma 6, il Comitato ritenga, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

8. I componenti del Comitato sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte ed ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.

9. Gli atti del Comitato, anche se riguardano materie normalmente non tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato medesimo non disponga altrimenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere compreso il presidente del Comitato stesso.

#### Art. 14.

##### *(Coordinamento dell'attività informativa)*

1. Al fine di consentire che il Dipartimento assicuri il coordinamento dell'intera attività informativa dello Stato, ogni organo od istituzione dello Stato destinato a svolgere per fini istituzionali di settore, attività informativa, deve:

a) comunicare al Dipartimento compiti e modalità operative della propria organizzazione;

b) mantenere costante collegamento con interlocutori del Dipartimento a tale fine designati.

## Art. 15.

*(Applicazione della legge e disposizioni transitorie)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede alla nomina del Sottosegretario e alla nomina dei direttori dell'Unità centrale, del SII e del SIE.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento per la sua attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato.

3. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e gli articoli 18 e 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. La transizione dall'ordinamento attuale a quello previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui al comma 2, avviene sotto la responsabilità, la guida ed il coordinamento del Sottosegretario entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto di Stato, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto, del codice penale, concernenti il segreto politico interno ed internazionale, debbono essere riferite a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge e all'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

## Art. 16.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





